

sociali), allo scambio d'informazioni e di migliori pratiche e alla cooperazione a livello comunitario;

- azioni transnazionali volte ad accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica sul fenomeno della violenza e scambio delle migliori pratiche mediante progetti pilota e programmi di ricerca;
- azioni complementari di iniziativa della Commissione a sostegno del programma.

Il programma vuole sostenere la cooperazione a livello europeo delle ONG e delle organizzazioni di volontariato che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne e offrono spesso servizi che le autorità pubbliche non sono in grado di assicurare o per le quali non hanno la competenza necessaria.

Nell'ottica della strategia di preadesione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e al fine di consolidare ulteriormente i diritti dell'uomo, il programma DAPHNE sarà aperto a detti paesi e a quelli dell'EFTA/SEE, nonché a Cipro, a Malta e alla Turchia, secondo disposizioni particolari.

Per poter beneficiare del finanziamento comunitario i progetti devono presentare un interesse per l'Unione e coinvolgere almeno due Stati membri.

La Commissione sarà assistita nell'attuazione del programma da un comitato consultivo formato dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dalla Commissione. Inoltre, la Commissione prenderà i provvedimenti necessari per garantire il controllo e la valutazione permanente del programma. A tal fine, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nel corso del secondo anno del programma e alla sua conclusione. Tali relazioni saranno trasmesse anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Per l'annualità 2000 gli obiettivi e le azioni indicati dal programma sono:

- a) sostenere e promuovere la cooperazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni, ivi comprese le autorità pubbliche attive nella lotta contro la violenza. In questo contesto le azioni che le ONG possono proporre sono iniziative transnazionali orientate alla creazione di reti interistituzionali, allo scambio di informazioni e di migliori pratiche sulla prevenzione della violenza, la protezione dei bambini, degli adolescenti e delle donne. Le reti dovranno essere finalizzate a creare una cornice comune di riferimento per lo studio del fenomeno della violenza, cercando di arrivare a definizioni condivise e alla standardizzazione di parametri interpretativi e di rilevazione, da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
- b) sostenere azioni di sensibilizzazione dei cittadini, quali campagne di informazione, sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario, studi di settore sugli strumenti di prevenzione e sui costi sociali ed economici del fenomeno.

## **B. Il programma STOP contro la tratta e lo sfruttamento.**

Il Programma STOP (1996-2000) è entrato in vigore in attuazione dell'Azione comune del 26 novembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K3 del Trattato dell'Unione Europea. Il Programma STOP mira alla promozione di iniziative coordinate relative:

- alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini;
- alla scomparsa di minori;
- all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Con il programma si intende istituire scambi di informazioni fra gli Stati membri nel settore della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

Gli obiettivi specifici sono:

- incentivare e sostenere un approccio multidisciplinare e coordinato al fenomeno della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini;
- affrontare il fenomeno della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini, colpendo la catena del traffico (reclutatori, sfruttatori, altri intermediari e clienti);
- incoraggiare e sostenere la creazione di reti tra le persone responsabili della prevenzione e della repressione dei reati suddetti nonché dell'assistenza, soprattutto dal punto di vista giudiziario, alle vittime di tali reati al fine di promuovere forme diverse di cooperazione;

incoraggiare ricerche scientifiche e tecniche, nonché la diffusione di tecniche innovative mediante la preparazione di manuali e moduli formativi.

Il programma promuove iniziative coordinate con i responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini e l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per lo sfruttamento sessuale.

Ai fini dell'azione comune si intendono per "responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini" le seguenti categorie di persone, sempre che abbiano competenze in materia: i giudici, i pubblici ministeri, i servizi di polizia, i funzionari pubblici, i servizi pubblici competenti per l'immigrazione e il controllo alle frontiere per l'applicazione del diritto sociale, del diritto tributario, per la prevenzione e la lotta contro questi fenomeni, per l'assistenza alle vittime o per il trattamento da riservare agli autori dei reati.

La Commissione è responsabile per l'esecuzione delle iniziative previste dall'azione comune e adotta le specifiche modalità di applicazione di quest'ultima, con particolare riferimento ai criteri necessari per stabilire quali spese siano sovvenzionabili.

Essa elabora inoltre, con l'assistenza di esperti provenienti dai settori interessati, un progetto di programma annuale per la realizzazione dell'azione comune con particolare attenzione ai temi prioritari e alla ripartizione degli stanziamenti disponibili fra i vari settori d'intervento. La Commissione procede ogni anno a valutare dettagliatamente le singole realizzazioni del programma dell'anno precedente, assistita da un comitato composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduta da un rappresentante della Commissione. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che fa il punto sull'attuazione del programma.

### **C. I programmi Falcone, Grotius, Odysseus, Oisin, in funzione di integrazione e cooperazione.**

#### **Programma FALCONE.**

In data 19 marzo 1998, con provvedimento 98/245/GAI, il Consiglio europeo ha deciso l'iniziativa FALCONE per sostenere un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili dell'azione contro la criminalità organizzata.

Con il programma si intende facilitare l'attuazione e il monitoraggio del piano d'azione in materia di criminalità organizzata, mediante un programma di promozione d'iniziative coordinate.

Per il periodo 1998-2002, è stato predisposto un programma di promozione di iniziative coordinate destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata. Per "persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata" si

intendono le seguenti categorie di persone: giudici; procuratori; servizi doganali e di polizia; funzionari pubblici; servizi pubblici incaricati delle questioni fiscali, della sorveglianza degli istituti finanziari e dei pubblici appalti, nonché della lotta contro le frodi e la corruzione; rappresentanti degli ambienti professionali che potrebbero essere interessati all'attuazione di alcune raccomandazioni che figurano nel piano d'azione; ambienti universitari e scientifici.

Sono previste le seguenti categorie di azione:

- formazione;
- progetti congiunti destinati a migliorare le competenze ed i metodi operativi di cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata;
- programmi di tirocini, organizzazione di incontri e di seminari;
- attività di ricerca, studi specializzati, ivi compresi quelli di fattibilità operativa e di valutazione;
- circolazione e scambio d'informazioni;
- qualsiasi altra forma di azione che potrebbe contribuire all'attuazione del piano d'azione in materia di criminalità organizzata.

Sono ammessi a finanziamento i progetti che perseguano i seguenti obiettivi, corrispondenti alla direzione di sviluppo dell'iniziativa europea in questo settore:

1. reciproca conoscenza degli aspetti specifici delle normative e delle legislazioni;
2. preparazione di moduli pedagogici per azioni di formazione, scambi e tirocini.

Inoltre, possono essere presi in considerazione i progetti di:

- definizione di norme e di metodologie comuni;
- realizzazione di ricerche scientifiche;
- comparazione e valutazione degli strumenti direttamente o indirettamente applicabili alla lotta contro la criminalità organizzata;
- comparazione e valutazione delle pratiche seguite dai servizi operativi (polizia, dogane, magistrati) nella lotta contro la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda la diffusione e lo scambio di informazioni, possono essere oggetto di finanziamento anche i progetti in linea con i seguenti orientamenti del piano di azione contro la criminalità organizzata:

- contributo alla istituzione di reti di contatto al fine di agevolare lo scambio di informazioni e le procedure di cooperazione tra i servizi interessati;
- aiuti all'istituzione e allo sviluppo di banche di dati o di reti telematiche di documentazione che raccolgono le legislazioni e la giurisprudenza.

Per poter beneficiare del finanziamento comunitario i progetti devono presentare un interesse per l'Unione e coinvolgere almeno due Stati membri. I responsabili dei progetti possono essere enti pubblici o privati. Ogni anno la Commissione prepara una relazione sulle azioni avviate e sulla valutazione effettuata, che trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

### Programma GROTIUS.

Con l'Azione comune 96/636/GAI del 28 ottobre 1996, il Consiglio, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, ha istituito un programma d'incoraggiamento e di scambi per gli operatori della giustizia: il programma Grotius.

Col programma, di durata quinquennale (1996-2000), si intende fornire sovvenzioni alle iniziative degli enti pubblici e delle organizzazioni private che svolgono attività dirette a sensibilizzare gli operatori della giustizia ai sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri mediante corsi di formazione continua.

Il programma ha lo scopo di promuovere la conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici e giudiziari degli Stati membri e di agevolare la loro cooperazione giudiziaria tramite una serie di iniziative di formazione, informazione, studi e scambi destinate agli operatori della giustizia.

Sono considerati operatori della giustizia: i giudici (compresi i giudici istruttori), i magistrati delle procure, gli avvocati, i notai, il personale accademico e scientifico, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, i funzionari di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti giudiziari e i membri di altre professioni associate alla giustizia.

Le iniziative che possono beneficiare dei contributi previsti dal programma appartengono alle seguenti categorie:

- formazione, con particolare riferimento alla formazione linguistica (terminologia giuridica);
- programmi di scambio e di tirocini presso istituzioni e operatori di altri Stati membri;
- organizzazione di colloqui, conferenze, seminari su argomenti giuridici di interesse generale e temi giuridici di attualità;
- studi e ricerche connessi con le altre iniziative del programma;
- diffusione delle informazioni, con riferimento sia alle iniziative del programma stesso e ai loro risultati sia a qualsiasi novità nell'ambito della cooperazione giudiziaria che possa avere rilievo per gli operatori del diritto.

Tra i compiti che la Commissione deve svolgere in relazione al programma GROTUS rientrano la predisposizione di un programma annuale ampio e coerente e la redazione di un rapporto annuale contenente una valutazione del programma realizzato nell'anno precedente (questo rapporto viene trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio). Nell'assolvimento dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da un rappresentante per Stato membro e presieduto da un suo rappresentante.

#### Programma ODYSSEUS.

Il 19 marzo 1998 il Consiglio ha adottato, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, l'Azione comune 98/244/GAI, che istituisce il programma Odysseus, per la formazione, gli scambi e la cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne.

Con il programma si intende creare un quadro per azioni di formazione, informazione, studi e scambi al fine di aumentare l'efficacia della cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri nei settori della politica dell'asilo, dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e della politica di immigrazione. Grazie alla proiezione pluriennale, il programma Odysseus intende estendere tale cooperazione agli Stati terzi candidati all'adesione all'Unione europea.

Gli obiettivi specifici sono:

1. l'ideazione, la messa a punto e la diffusione di materiale pedagogico destinato alla moltiplicazione dei programmi di formazione;
2. il miglioramento della circolazione dell'informazione nei settori considerati;
3. le analisi e le relazioni sui temi riguardanti i settori su cui esso verte e che sono compatibili con i suoi obiettivi.

Nel 1996 il Consiglio aveva adottato un programma in materia di formazione, di scambi e di cooperazione nel campo dei documenti d'identità (programma Sherlock) [Gazzetta ufficiale L 287 dell'8.11.1996]. In seguito si è fatta sentire la necessità di estendere il programma ai settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne. Nel 1998 il Consiglio ha pertanto adottato una nuova azione

comune che ha istituito il programma Odysseus, il quale riprende i progetti già in corso e completa i campi d'azione del programma Sherlock.

Per stabilire le priorità in sede di programmazione annuale si tiene conto:

- dell'articolo K.3, paragrafo 1, del Trattato;
- dell'esistenza di una normativa comunitaria o dell'Unione già entrata in vigore;
- dell'esistenza di proposte legislative in discussione, al fine di anticiparne l'entrata in vigore attraverso la cooperazione tra le amministrazioni;
- delle priorità stabilite dal Consiglio nel settore GAI;
- di qualsiasi altra necessità in termini di cooperazione, a norma dell'articolo K.3, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.

La Commissione intende favorire:

- azioni di formazione: organizzazione di tirocini incentrati sulle conoscenze teoriche e pratiche;
- azioni di scambio: soggiorno di funzionari, magistrati o altri agenti autorizzati dagli Stati membri in un altro Stato membro, affinché possano confrontare le loro prassi con quelle dei loro colleghi;

studi e ricerche: lavori di carattere soprattutto pedagogico, mettendo a punto, sviluppando e diffondendo materiale pedagogico o altri documenti utili, come anche dati o repertori. Per quanto riguarda la struttura del programma, le azioni concernono in particolare,

nel settore dell'asilo:

- un'applicazione coordinata della convenzione di Dublino sull'asilo del 15 giugno 1990, relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate in uno degli Stati membri delle Comunità europee;
- una stretta collaborazione tra le amministrazioni e gli organismi degli Stati membri competenti in materia;

nel settore dell'immigrazione:

- l'ammissione dei cittadini di paesi terzi, in particolare le condizioni di ingresso, le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione, le norme in materia di soggiorno, il ricongiungimento del nucleo familiare, nonché l'accesso all'occupazione, all'attività autonoma retribuita e alle attività non retribuite;
- la lotta contro l'immigrazione clandestina e, in particolare, la lotta contro l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione illegali, l'organizzazione dell'espulsione e del rimpatrio delle persone in situazione irregolare, nonché la lotta contro la tratta di esseri umani e coloro che la organizzano;

nel settore dell'attraversamento delle frontiere esterne:

- i progetti che riguardano l'organizzazione delle modalità pratiche del controllo stesso, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza dei documenti d'identità.

E' in particolare privilegiato l'approccio che consente di trattare queste modalità pratiche secondo criteri tematici (soprattutto per tipo di frontiera), ovvero secondo criteri geografici. I progetti presentati al finanziamento comunitario devono avere un interesse per l'Unione e coinvolgere almeno due Stati membri. Tali progetti possono riunire partecipanti degli Stati candidati all'adesione al fine di contribuire a preparare l'adesione, ovvero altri paesi terzi, qualora ciò risulti utile alla finalità dei progetti. La Commissione è responsabile della gestione e della sorveglianza del programma.

La Commissione elabora un progetto di programma annuale con ripartizione degli stanziamenti disponibili basandosi sulle priorità tematiche che corrispondono alla struttura, ai settori d'intervento e agli obiettivi del programma.

La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante per Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione ed è incaricata di

provvedere alla valutazione del programma avvalendosi di esperti indipendenti, esterni al programma, designati d'intesa con il comitato di gestione.

**Programma OISIN (1997-2000).**

Il Programma Oisin (1997-2000) è stato adottato dal Consiglio, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, con l'Azione comune 97/12/GAI, del 20 dicembre 1996 che istituisce un programma comune di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Il programma tende a prevenire, scoprire e combattere il terrorismo e la criminalità, potenziando la cooperazione tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge onde migliorare il grado di conoscenza e di comprensione dei sistemi giuridici e delle procedure operative degli altri Stati membri e il livello di preparazione dei servizi incaricati dell'applicazione della legge.

Per "autorità incaricate dell'applicazione della legge" si intendono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri competenti, secondo la legislazione nazionale, a prevenire, a scoprire e a combattere la criminalità.

Il programma prevede quattro categorie di azioni:

1. formazione (compresa la formazione linguistica), conoscenza della normativa e delle procedure operative;
2. scambi di personale incaricato della formazione (organizzazione di seminari e predisposizione di moduli didattici); messa a disposizione di competenze operative specializzate (organizzazione di tirocini, visite individuali o collettive);
3. attività di ricerca scientifica su temi inerenti la cooperazione fra i servizi di polizia e di dogana, studi di fattibilità operativa e valutazione delle iniziative prese nel quadro di Oisin, ideazione, produzione e divulgazione di materiale pedagogico;
4. scambi di informazioni su questioni operative, operazioni pilota congiunte, istituzione di repertori riservati, analisi di relazioni.

E' previsto un finanziamento comunitario per progetti che presentino un interesse per l'Europa e coinvolgano almeno due Stati membri. E' consentita la partecipazione dei paesi candidati all'adesione - allo scopo di familiarizzarli con le realizzazioni dell'Unione in questo campo e di contribuire a prepararne l'adesione -, nonché altri paesi ove ciò sia nell'interesse dei progetti.

## APPENDICE 2

**ESPOSIZIONE COMPARATISTICA  
DI LEGISLAZIONE E DI ALTRI DATI  
(INFORMAZIONI FORNITE DALLE AMBASCIATE D'ITALIA ALL'ESTERO)**

Belgio• *Abuso sessuale*

Con la Legge del 4 luglio 1989 i reati di attentato al pudore e di violenza, fino ad allora considerati come crimini contro l'ordine familiare e la moralità pubblica, sono stati ricompresi nella fattispecie di attentati all'integrità sessuale della persona.

L'art. 375 c.p. dispone che qualunque penetrazione anche "con il consenso" del minore di età inferiore ai 14 anni, è punita come violenza sessuale (*viol.*). Qualora ci sia il consenso del minore di età maggiore ai 14 anni, l'atto non è più punibile come violenza sessuale, bensì come attentato al pudore. Infine per il compimento di qualunque altro atto sessuale, l'età minima è fissata a 16 anni.

La violenza sessuale è punita con i lavori forzati da 15 a 20 anni se la persona offesa ha un'età inferiore ai 14 anni, da 10 a 15 anni se la persona offesa (*victim*) ha un'età compresa tra i 14 e i 16 anni, mentre la pena detentiva è dei lavori forzati a vita se la persona offesa ha un'età inferiore ai 10 anni. Vengono considerate circostanze aggravanti specifiche la morte, la tortura fisica o il sequestro della persona offesa, se il fatto è stato commesso su persona particolarmente vulnerabile in ragione del suo stato di gravidanza, di malattia, di infermità o di deficienza fisica o mentale, sotto la minaccia di un'arma o di un oggetto che gli assomiglia; così come se il colpevole è l'ascendente della persona offesa, se è una persona che ha un'autorità sulla persona offesa, se ha abusato dell'autorità o delle facilitazioni conferitegli dalle sue funzioni, se è un medico, chirurgo, ostetrico o infermiere e la persona offesa è stata confidata alle sue cure, o se vi è stato concorso di persona e nel reato.

• *Prostituzione minorile*

L'art. 379 c.p. punisce chiunque avrà attentato ai costumi esercitando, favorendo o facilitando, per soddisfare ai piaceri altrui, il vizio, la corruzione o la prostituzione di un minore di età inferiore ai 16 anni, con una pena detentiva dei lavori forzati da 10 a 15 anni e con una pena pecuniaria da 500 a 50.000 franchi belgi.

L'art. 381-bis dispone la stessa pena detentiva e una pena pecuniaria da 1.000 a 100.000 franchi belgi per:

- chiunque avrà, per soddisfare i piaceri altrui, assunto, avviato, sviato o trattenuto, sia direttamente che tramite un intermediario, un minore di età inferiore ai 16 anni, anche con il suo consenso;
- chiunque avrà tenuto, sia direttamente che tramite un intermediario, una casa di vizio o di prostituzione in cui dei minori sono spinti alla prostituzione o al vizio;
- chiunque avrà venduto, affittato, o messo a disposizione di un minore, ai fini di vizio o prostituzione, delle camere o qualunque altro locale con lo scopo di realizzare un profitto anormale;

- chiunque avrà sfruttato, in qualunque modo, il vizio o la prostituzione di un minore di età inferiore ai 16 anni.

Costituiscono circostanze aggravanti specifiche se il reato è commesso ai danni di un minore di età inferiore ai 10 anni e se il reato è costituito da atti di partecipazione all'attività di un'associazione e che il colpevole abbia o meno la qualità di dirigente.

- ***Pornografia minorile***

Una riforma più recente del 1995 ha invece introdotto delle norme che riguardano la pornografia minorile e il principio di extraterritorialità.

In particolare l'art. 383-bis prevede che chiunque avrà esposto, venduto, affittato, distribuito o ceduto degli emblemi, oggetti, film, foto, diapositive o altri supporti visivi che rappresentano posizioni o atti sessuali a carattere pornografico, implicanti o rappresentanti dei minori di età inferiore a 16 anni o li avrà, ai fini di commercio o di distribuzione, fabbricato o detenuto o fatto importare, ceduto a un agente di trasporto o di distribuzione, sarà punito con una pena detentiva e una pena pecuniaria da 500 a 10.000 franchi belgi. Chiunque avrà coscientemente posseduto emblemi, oggetti, film, foto, diapositive o altri supporti visivi sopra elencati, sarà punito con una pena detentiva da un mese a un anno e una pena pecuniaria da 100 a 1.000 franchi belgi. Il reato comporterà la pena dei lavori forzati da 10 anni a 15 anni e di una pena pecuniaria da 500 a 50.000 franchi belgi se costituito da un atto di partecipazione all'attività di un'associazione e indipendentemente dal fatto se il reo abbia o meno la qualità di dirigente.

Il dibattito è stato incentrato fra l'altro sulla questione della fascia di età protetta. Infatti mentre la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia protegge i minori fino ai 18 anni, la norma nazionale lo fa solo fino ai 16 anni, giustificando tale scelta con il fatto che il Belgio è considerato un paese più di distribuzione che non di produzione di materiale di pornografia pedofila.

- ***Turismo sessuale a danno di minori***

L'art. 10-ter del codice penale ha soppresso la condizione di "denuncia" preliminare, ma non ha esplicitato l'esigenza della doppia incriminazione. Quindi il legislatore belga consente di perseguire davanti ai tribunali nazionali un cittadino belga o uno straniero che si trovano in Belgio senza legami di nazionalità, instaurando così una forma di competenza universale.

- ***Altri dati***

Infine un progetto di revisione legislativa promosso dal Governo è tutt'oggi allo studio. Alcuni punti risultano particolarmente significativi: il turismo sessuale sarà punito più severamente grazie all'abolizione dell'obbligo della doppia incriminazione (il fatto costituisce reato sia per lo Stato in cui è stato commesso sia per il Paese di origine dell'autore del fatto stesso) e l'estensione del reato a fatti commessi sui minori di età inferiore ai diciotto anni. Anche per la pornografia minorile si prevede una tutela per tutti i minori coinvolti di qualunque età.

E' oggetto di particolare attenzione la deroga all'obbligo del segreto professionale per tutti coloro che nello svolgimento delle loro attività lavorative vengono a conoscenza di reati contro l'integrità fisica e sessuale di minori.



## Francia

### • *Abuso sessuale*

L'art. 222-22 c.p. francese stabilisce che costituisce un'aggressione sessuale qualunque attacco sessuale commesso con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa.

Sussiste violenza sessuale (*viol*) quando il consenso della persona offesa è viziato dalla violenza, la costrizione, la minaccia o la sorpresa.

La violenza designa le pressioni fisiche esercitate su una persona al fine di ottenere da lei un comportamento sessuale determinato. La violenza inflitta alla persona offesa è un mezzo per non aver bisogno del suo consenso, a condizione che sia sufficiente per paralizzare le sue resistenze.

La costrizione può essere fisica o morale: si tratta di giungere al risultato voluto esercitando pressioni fisiche.

La minaccia sopprime il consenso e caratterizza l'aggressione. Deve essere suscettibile di ispirare alla persona offesa il serio ed immediato timore di esporre la sua persona o quella dei suoi prossimi ad un pericolo considerevole ed immediato.

Finalmente la sorpresa consiste nell'appagamento dei desideri sessuali imbrogliando la persona offesa sulla situazione reale o abusando della sua difficoltà a valutare quest'ultima.

L'art. 222-23 del nuovo codice penale considera la violenza sessuale come qualunque atto di penetrazione sessuale, di qualunque natura essa sia, commesso sulla persona altrui, per violenza, costrizione, minaccia o sorpresa, e viene punita con una pena detentiva di 15 anni. La nozione di violenza sessuale ricomprende varie situazioni (il rapporto sessuale normale, la fellatio, la sodomia, l'introduzione di dita o oggetti nella vagina o nell'ano della persona offesa). La violenza sessuale non si verifica se non nella misura in cui il suo autore è cosciente d'imporre alla persona offesa rapporti sessuali non voluti da quest'ultima.

La violenza sessuale è punibile con una pena detentiva di 20 anni quando sussiste una delle seguenti circostanze aggravanti:

- quando ha comportato una mutilazione o un'infermità permanente;
- quando è stata commessa su un minore di 15 anni;
- quando è stato commesso su una persona di cui la particolare vulnerabilità, dovuta all'età, ad una malattia, ad un'infermità, ad una deficienza fisica o psichica o ad uno stato di gravidanza, è apparente o conosciuta all'agente;
- quando è commesso da un ascendente legittimo, naturale o adottivo, o da tutt'altra persona avente un'autorità sulla persona;
- quando è stato commesso da una persona che abusa dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni;
- quando è commesso da più persone agenti in qualità di autori o di complici;
- quando è commesso con l'uso o la minaccia di un'arma.

Ai sensi dell'art. 222-25, la violenza sessuale è punita con una pena detentiva di 30 anni qualora ha comportato la morte della persona offesa.

L'art. 222-26 condanna ad una pena detentiva a vita quando la violenza sessuale è preceduta, accompagnata o seguita da tortura o da atti di barbarie.

Il codice inoltre punisce all'art. 222-27 le forme di aggressione sessuale diverse dalla violenza sessuale con una pena detentiva di 5 anni, mentre con una pena detentiva di 7 anni e 70.000 FF quando la persona offesa è un minore di 15 anni.

### • *Prostituzione minorile*

Il prossenetismo viene definito dall'art. 225-5 come il fatto di aiutare, assistere o proteggere la prostituzione altrui; di trarre profitto dalla prostituzione altrui; di condividere i prodotti o di ricevere dei sussidi di una persona che si concede liberamente alla prostituzione: d'iniziare, di condurre o di

dirottare una persona alla prostituzione o di far pressione su di lei affinché si prostituisca o continui a farlo. Per tutte queste ipotesi il prossenetismo è punito con una pena detentiva di 5 anni e una pena pecuniaria di 1 milione di FF.

Per l'art. 225-7 il prossenetismo commesso ai danni di minore costituisce una circostanza aggravante, punita con una pena detentiva di 10 anni e una pena pecuniaria di 10 milioni di FF

- *Pornografia minorile*

Il fatto di registrare, trasmettere o diffondere l'immagine di un minore, quando tale immagine presenta un carattere pornografico, è punito dall'art. 227-23 del nuovo codice penale con una pena detentiva di un anno e con una pena pecuniaria di 300.000 FF.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che si tratti di un minore di 15 anni, punita con una pena detentiva di un anno e una pena pecuniaria di 500.000 FF.

A tutt'oggi il possesso di materiale pornografico con minori non costituisce un reato specifico. Tuttavia tale comportamento viene fatto ricadere da alcuni tribunali sotto il reato di ricettazione previsto dall'art. 321-1 c.p.

Il problema relativo all'assenza di una fattispecie criminosa specifica per il possesso è costituito dal fatto che se il reato principale non è configurabile per un motivo o per l'altro (per esempio per un vizio di procedura), allora il reato secondario di ricettazione cade a sua volta e non può più essere perseguito.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Il codice penale consente di combattere il fenomeno del turismo sessuale che cittadini francesi praticano all'estero. L'art. 113-6 dispone che la legge francese è applicabile a qualunque reato commesso da un francese fuori dal territorio della repubblica francese.

E' applicabile ai reati commessi da cittadini francesi al di fuori del territorio della repubblica francese se i fatti sono puniti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati commessi.

Il turismo sessuale, se riguarda minori di 15 anni, e se viene commesso senza violenza, costrizione, minaccia o sorpresa, è un reato ai sensi dell'art. 227-5 c.p.. Un cittadino francese che ha praticato il turismo sessuale ai danni di minori potrà dunque essere perseguito al suo rientro in Francia.

Esistono tuttavia due condizioni restrittive all'applicazione delle leggi francesi ad un cittadino francese che ha commesso all'estero un reato:

- (i) il fatto deve essere punito dalla legge dello Stato in cui è stato commesso (art. 113-6);
- (ii) il reato commesso da un cittadino francese può essere perseguito solo su richiesta del Pubblico Ministero, che deve essere a sua volta preceduta da una querela della persona offesa e dei suoi aventi diritto o da una denuncia ufficiale dello Stato in cui il fatto che costituisce reato è stato commesso (art. 113-8).

Queste due condizioni restrittive sono state tolte per quanto riguarda il turismo sessuale, con l'entrata in vigore della Legge del 1° Febbraio 1994 (n. 94-89, titolo IV, art. 15). Finalmente una molestia sessuale commessa senza violenza, costrizione, minaccia, né sorpresa da una persona di età superiore a 18 anni ai danni di un minore di 15 anni, è soggetto alla legge penale francese quando:

- è accompagnata dal pagamento di una somma di denaro (circostanza aggravante),
- anche se il fatto non è punito dalla legislazione dello Stato in cui è commesso, e anche se la persona offesa o i suoi aventi diritto non hanno presentato querela (nello Stato in questione), o se l'autorità di questo Stato non ha sporto una denuncia.

La pena massima sarà di 10 anni di reclusione e di 1.000.000 di FF di multa (art. 227-26), ma a tutt'oggi tale disposizione non è stata ancora applicata.

Va richiamata infine la recente legge volta a rafforzare la prevenzione e la repressione delle molestie sessuali ai danni di minori (L. 98-468 del 17 Giugno 1998), che fa seguito al piano d'azione del congresso di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. Tale legge si fonda su tre parti sostanziali: la prima relativa alla realizzazione di una pena accessoria di cure medico-sociali a favore degli autori di reati sessuali, la seconda relativa ad una protezione più accentuata dei minori contro la pornografia, e la terza relativa al rafforzamento delle misure che consentono di combattere il turismo sessuale.

- *Altri dati*

Le statistiche elaborate dal Ministero dell'Interno francese sono soprattutto legate al maltrattamento e alla violenza sessuale ai danni di minori.

Nel 1996 con un totale di 6.602 casi denunciati (reati di incesto, violenza sessuale, altre molestie sessuali), risulta un incremento del 25% rispetto all'anno precedente solo per le altre molestie sessuali.

Secondo i dati forniti dallo SNATEM (servizio nazionale di consulenza telefonica per l'infanzia maltrattata), organismo finanziato dallo Stato e dai Dipartimenti, che propone un numero verde nazionale avente l'obiettivo di prevenire i maltrattamenti e di proteggere i minori maltrattati, il 67% degli autori di reati sessuali è un parente stretto (per es. genitori, fratelli, zii, nonni), il 9,92 % un parente non stretto, il 3,17% un amico di famiglia, il 2,76% un compagno, il 2,30% un vicino, il 3,08 % un soggetto che lavora nel mondo dell'infanzia e lo 0,37% un custode.

## Germania

- *Abuso sessuale*

Il 1° aprile 1998 sono entrate in vigore nuove e più severe norme contro gli autori di abusi sessuali sui minori e per la repressione della distribuzione di pubblicazioni pornografiche con minori.

Ai sensi dell'art. 176 c.p. tedesco chiunque compie atti sessuali su un minore di età inferiore ai 14 anni o fa compiere ad un minore atti sessuali su se stesso viene punito con una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni o, nei casi meno gravi, fino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

Simili pene sono comminate a chiunque induce un minore a commettere atti sessuali con una terza persona o consente ad una terza persona di commettere tali atti con un minore.

La pena detentiva da 1 a 10 anni viene comminata in alcuni casi particolari: quando l'autore ha rapporti sessuali con un minore o quando nel compimento del fatto procura al minore gravi danni. Infine se l'autore causa la morte del minore, la pena detentiva inflittagli non potrà essere inferiore a 5 anni.

E' invece comminata la pena detentiva fino a 3 anni o la pena pecuniaria a chiunque compie atti sessuali di fronte ad un minore di 14 anni, lo induce a compiere atti sessuali davanti a lui o ad una terza persona, oppure utilizza in presenza dello stesso minore illustrazioni, rappresentazioni, discorsi o audiocassette a contenuto pornografico al fine di eccitare sessualmente se stesso, il minore o un terzo.

Inoltre il c.p. tedesco prevede una pena detentiva fino a 5 anni o una pena pecuniaria per chiunque maggiore di 18 anni abusi di un minore di 16 anni quando, approfittando di uno stato di necessità oppure dietro compenso di denaro, compie atti sessuali sul minore o fa compiere atti sessuali al minore su se stesso o, sfruttando uno stato di necessità, induce il minore a compiere atti sessuali su una terza persona o a permettere al terzo di compiere atti sessuali su se stesso. Nelle stesse ipotesi è

punito con una pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria se l'autore è maggiore di 21 anni e ha sfruttato l'incapacità della persona offesa di autodeterminarsi sessualmente.

L'articolo 175 c.p. punisce con una pena detentiva fino a 5 anni o una pena pecuniaria qualunque persona di sesso maschile maggiore di 18 anni che compie atti sessuali con una persona di sesso maschile minore di 18 anni, oppure li fa compiere al minore su sé stesso. Costituiscono circostanze attenuanti il fatto che l'autore abbia un'età inferiore ai 21 anni e che l'illiceità del fatto sia di entità lieve.

Infine l'articolo 174 c.p. punisce con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria chiunque compie atti sessuali su un minore di 16 anni, che gli sia stato affidato a scopo di educazione, istruzione o assistenza, o su un minore di 18 anni, che gli sia stato affidato per lo stesso scopo, o che si trovi nei suoi confronti in posizione subordinata nell'ambito di un rapporto di servizio o di lavoro, oppure sul proprio figlio o su quello adottivo di età inferiore ai 18 anni o chiunque fa compiere su se stesso atti sessuali da parte del soggetto sottoposto a protezione.

- *Prostituzione minorile*

L'articolo 180 c.p. punisce con una pena detentiva fino a 3 anni o con pena pecuniaria chi fornisce alloggio o domicilio a minore di 18 anni per l'esercizio della prostituzione, ovvero chi fornisce alloggio o domicilio ad una persona, costringendola a prostituirsi, o sfruttandola.

Ai sensi dell'articolo 170 è altresì punito con una pena detentiva fino a 3 anni o con una pena pecuniaria chi, violando l'obbligo di assistenza ed educazione nei confronti di un minore di anni 16, lo danneggia gravemente esponendolo alla prostituzione.

- *Pornografia minorile*

Nel 1997 è entrata in vigore una riforma in materia di pornografia minorile che persegue ogni forma di comunicazione che sfrutti a fini sessuali l'immagini di minori. E' stata anche regolamentata la problematica relativa alla responsabilità dei providers per la circolazione di materiale di pornografia minorile di cui essi sono in qualche modo a conoscenza sul sistema telematico o la cui circolazione poteva essere evitata.

L'art. 184 c.p. prevede una pena detentiva fino ad 1 anno o una pena pecuniaria per chiunque offre, procura, mette a disposizione di un minore di 18 anni scritti pornografici, oppure espone, affigge, presenta o mette a disposizione in un luogo accessibile o visibile a minori di 18 anni tali scritti, oppure offre, annuncia, reclamizza pubblicamente o in un luogo accessibile o visibile a minori di 18 anni tali scritti, oppure li mette in mostra durante una pubblica proiezione cinematografica, a fronte di un corrispettivo.

Alla stessa pena è assoggettato chiunque diffonde una rappresentazione a mezzo radiotelevisivo.

Chiunque con riferimento a scritti pornografici, che abbiano ad oggetto atti di violenza, abusi sessuali nei confronti di minori o atti sessuali tra esseri umani ed animali, li diffonde, li espone pubblicamente, li affigge, li mette a disposizione, li tiene a disposizione, li annuncia, li reclamizza, li importa o li esporta, è punito con una pena detentiva da 3 mesi a 5 anni se riguardano abusi nei confronti di minori, mentre con una pena detentiva fino ad 1 anno o con una pena pecuniaria.

Costituisce circostanza aggravante il fatto di aver agito professionalmente o come membro di una banda.

Chiunque possiede, procura per sé o per altri scritti che abbiano ad oggetto abusi sessuali su minori è punito con una pena detentiva fino ad 1 anno o con una pena pecuniaria.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

Con una riforma del 1993 è stata introdotto ex novo nel codice penale il principio di extraterritorialità per le persone residenti in Germania che abbiano commesso atti sessuali all'estero con minori di 14 anni. Ciò ha consentito la perseguibilità di tali fatti nonostante fossero stati commessi all'estero. Queste norme hanno quindi introdotto il principio dell'extraterritorialità per i reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori e particolarmente ai fenomeni di turismo sessuale. Sono state inoltre rafforzate le disposizioni contro il rapimento ed il traffico illegale di minori, prevedendo anche particolari forme di protezione a favore dei testimoni a carico.

- *Altri dati*

Le Autorità tedesche hanno adottato un Piano d'Azione teso soprattutto a sensibilizzare scuole, istituti e famiglie sulla gravità dei fenomeni connessi allo sfruttamento sessuale dei minori. L'azione di prevenzione si articola, fra l'altro, in campagne di informazione, nella realizzazione di progetti pilota e nella promozione di un Centro Nazionale di Documentazione ed Informazione in materia.

Una legge contro i reati sessuali, adottata dalle autorità tedesche nel gennaio 1998, ha disposto tra l'altro che il reo recidivo, condannato almeno due volte ad una pena detentiva non inferiore a 2 anni, o almeno una volta ad una pena detentiva non inferiore a 3 anni, può essere sottoposto ad una misura di sicurezza. Tale legge ha altresì esteso l'applicazione di rimedi terapeutici sia durante l'esecuzione della pena che a posteriori, e in mancanza di trattamento terapeutico la sottoposizione a regime di sorveglianza speciale. Una normativa in materia è già in vigore dal 1969 e riguarda la sterilizzazione chimica, applicata temporaneamente per curare soggetti condannati per reati sessuali, di età superiore ai 25 anni, affetti da gravi turbe di origine sessuale e qualora tale intervento non presenti alcun rischio di danno fisico o psichico.

Sono inoltre allo studio delle competenti Autorità tedesche forme di collaborazione con i Paesi quali Thailandia, Filippine, Brasile, maggiormente toccati dal fenomeno del turismo sessuale. Allo scopo di favorire un efficace scambio di informazioni con le polizie di tutto il mondo, il BundesKriminalamt mantiene 47 uffici di collegamento in 32 diversi Paesi.

Infine già nella metà degli anni novanta, associazioni umanitarie come Terre des hommes Germania hanno elaborato dei codici di condotta dell'industria turistica finalizzati a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo.

## Paesi Bassi

- *Abuso sessuale*

La protezione dei minori dagli abusi e maltrattamenti nei confronti è garantita dalle norme contenute nel Titolo XIV del codice penale, dedicato alle violenze sessuali. Con una riforma del 1991, la legislazione in materia è stata rafforzata ed aggiornata.

Chiunque induce un minore tra i 12 ed i 16 anni alla commissione di atti osceni con un terza persona è punito con una pena detentiva fino a 6 anni o ad una pena pecuniaria.

~~Chiunque induce un minore a rapporti sessuali con una terza persona è punito con una pena detentiva fino a 4 anni o ad una pena pecuniaria.~~

- *Prostituzione minorile*

E' inoltre all'esame delle istituzioni olandesi una proposta di riforma delle disposizioni concernenti lo sfruttamento della prostituzione in special modo quella minorile. Si vorrebbe un inasprimento delle pena detentiva per tali reati da 1 a 6 anni, nonché l'introduzione della denuncia d'ufficio per il reato di sfruttamento della prostituzione di minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

- *Pornografia minorile*

Con la riforma del 1996, l'art. 240.b è stato radicalmente emendato al fine di rafforzare le misure di contrasto della pornografia minorile. Chiunque produce, pubblica, distribuisce, importa, esporta, trasporta, materiale pornografico che coinvolge un minore di sedici anni, commette reato ed è punito con una pena detentiva da 4 a 6 anni o ad una pena pecuniaria. Obiettivo della legge è combattere proprio lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali.

Una sentenza della Corte Suprema del 21 aprile 1998 inoltre ha stabilito che il mero possesso per uso personale di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di un minore, ricade nell'applicazione del menzionato art. 240b.

E' infine allo studio una legge per la repressione dei fenomeni di pornografia minorile via Internet o lanciata attraverso altri canali altri mediatici.

- *Turismo sessuale a danno di minori*

La legge olandese prevede infine la possibilità di perseguire un proprio cittadino che abbia commesso reati connessi con lo sfruttamento sessuale dei minori anche fuori dal territorio nazionale, purché il fatto sia considerato reato anche per la legislazione del paese ove è stato commesso (principio limitativo della doppia incriminazione).

- *Altri dati*

Il National Criminal Intelligence Service (CRI) è responsabile dal 1987 del coordinamento delle informazioni sulla pornografia minorile e sul traffico di donne a fini di sfruttamento sessuale.

Dal 1995 il CRI è stato incaricato di sviluppare un sistema già in atto in altri paesi quali USA, Canada, denominato Violent Crime Linkage Analysis System (VICLAS). Il sistema può registrare le modalità di operare di autori di violenze sessuali e di omicidi a sfondo sessuale, tra cui sono contemplati anche i reati di violenza sessuale contro i minori esclusi quelli intrafamiliari.

Il CRI sta inoltre realizzando un archivio digitale sulla pornografia minorile al fine di favorire l'identificazione degli autori e delle vittime di tali reati.

Le Autorità olandesi sono particolarmente attente al tema del turismo sessuale; hanno avviato una più stretta collaborazione con le competenti Autorità di alcuni tra i Paesi maggiormente toccati dal fenomeno: quali le Filippine e la Thailandia. Il Governo inoltre sostiene l'attività di ECPAT - Paesi Bassi ed insieme con questo organismo è stata avviata una campagna di sensibilizzazione dei tour operator e delle agenzie di viaggio.

E' stato istituito un Central Point per la raccolta delle segnalazioni riguardo alla pornografia infantile via Internet. Chiunque può far pervenire una segnalazione. Il mittente viene inizialmente invitato a rimuovere le immagini. Qualora egli non dovesse accogliere la richiesta, la segnalazione viene trasmessa direttamente alla polizia.

## Portogallo

### • *Abuso sessuale*

E' la sezione II del codice penale che si occupa dei reati contro l'autodeterminazione sessuale.

La tutela dei minori parti offese in reati di violenza sessuale è regolata da una riforma del 1995.

L'art. 172 c.p. punisce con una pena detentiva da 1 a 8 anni chiunque compie atti sessuali con un minore di 14 anni o induce quest'ultimo a compierli con una terza persona. La pena detentiva è da 3 a 10 anni qualora vi sia penetrazione da parte dell'autore nei confronti di un minore di 14 anni.

Inoltre l'art. 174 c.p. chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni abusando della sua inesperienza, è punito con una pena detentiva fino a 2 anni o con una pena pecuniaria fino 240 giorni.

Infine l'art. 175 c.p. punisce con la stessa pena qualunque persona di età superiore ai 18 anni e di sesso maschile compia atti sessuali con un minore di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 16 anni o lo induca a compierli con terzi.

### • *Prostituzione minorile*

I reati di istigazione e favoreggiamento della prostituzione di un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni, nonché la pratica di atti sessuali, vengono puniti dall'art. 176 c.p. con una pena detentiva da 6 mesi a 5 anni.

Se l'autore usa violenza o inganno, agisce a fini di lucro, approfitta dell'incapacità psichica della persona offesa, o se questa è un minore di 14 anni, tutto ciò costituiscono circostanze aggravanti punite con una pena detentiva da 2 a 10 anni.

### • *Pornografia minorile*

Ai sensi dell'art. 172 c.p., chiunque mette in scena spettacoli di natura sessuale o utilizza fotografie, film pornografici con minori di 14 anni, o li mostra a minori di 14 anni, è punito con una pena detentiva fino a 3 anni.

La pena è attenuata se si tratta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

### • *Turismo sessuale a danno di minori*

Non risulta al momento in vigore il principio di extraterritorialità per i reati qui esaminati commessi all'estero.

### • *Altri dati*

Costituiscono circostanze aggravanti per tutti i reati sopra descritti - per le quali è previsto un aumento di un terzo della pena comminata - le seguenti ipotesi:

- se l'autore del reato è un ascendente, discendente, adottato, tutore o parente fino al secondo grado del minore;
- se il minore è legato all'autore da un rapporto di dipendenza o di gerarchia in ambito lavorativo o di altro genere;
- se l'autore è portatore di una malattia sessualmente trasmissibile;

- se la parte offesa ha un'età inferiore ai 14 anni.  
Mentre si ha l'aumento della pena fino alla metà, qualora all'atto consegua la trasmissione dell'AIDS, la gravidanza, il suicidio o la morte della parte offesa.

### Regno Unito

Occorre premettere che a differenza dei paesi del continente europeo (detti di *Civil law*) si differenziano dai paesi di lingua inglese come Regno Unito e USA (detti di *Common law*) perché questi ultimi non fondano le basi dei diritti solo su norme codicistiche (*statute law*), ma anche sui cosiddetti precedenti giurisprudenziali (*precedent*) che costituiscono la *common law*. Nel caso di conflitto tra *statute law* e *common law*, sarà il primo gruppo di norme a prevalere per il principio di supremazia del parlamento.

- *Abuso sessuale*

The Protection of Children Act del 1978 rappresenta il testo normativo di riferimento in materia di sfruttamento sessuale dei minori, seguito da The Children Act del 1989. L'ultima riforma risale al 1997, con l'approvazione del Sex Offenders Act. Dal 1993 è stata abolita la presunzione legale di incapacità di intrattenere rapporti sessuali da parte di minori maschi di età inferiore ai 14 anni.

I reati sessuali a danno di minori sono puniti con pene diversificate a seconda dell'età della persona offesa: se il minore ha un'età inferiore ai 13 anni l'autore del reato è punito con la detenzione a vita, mentre se il minore ha un'età compresa tra i 13 e i 16 anni l'autore del reato è punito con una pena detentiva non superiore a 2 anni oppure con la detenzione a vita in caso di sodomia.

Viene considerata violenza sessuale anche l'ipotesi in cui l'autore ha un rapporto sessuale con una minore di 12 anni indipendentemente dal *consens* di quest'ultima.

Infine da segnalare che sussiste il divieto di avere rapporti sessuali con ragazze minori di 16 anni, mentre per i ragazzi il divieto sussiste solo qualora i rapporti sessuali siano perpetrati a danno di minori di 14 anni.

- *Prostituzione minorile*

Viene punito il reato di prossenetismo su ragazze di età inferiore ai 21 anni con una pena detentiva di 2 anni, che comprende anche l'ipotesi di procacciamento di ragazze di età inferiore ai 21 anni per rapporti con terzi di qualunque parte del mondo e di ragazzi di età inferiore ai 18 anni per rapporti omosessuali.

Viene altresì punita l'induzione alla prostituzione, alla sottomissione a rapporti sessuali o a violenza sessuale di minori di 16 anni con una pena detentiva non superiore a 2 anni.

Lo sfruttamento della prostituzione viene punito con una pena detentiva non superiore ai 7 anni nelle ipotesi più gravi, come quelle che coinvolgono minori.

Esiste infine una previsione normativa che colpisce chiunque agevola la disponibilità di strutture e locali volti a rapporti sessuali con minori,

- *Pornografia minorile*

Commette reato chiunque realizzi o consenta di realizzare materiale pornografico rappresentante minori, lo distribuisca o lo mostri, lo possieda al fine di distribuirlo o mostrarlo personalmente o